

REGOLAMENTO
ALBO NAZIONALE ANALISTI INTELLIGENCE

PREAMBOLO

PRESO ATTO: che l'Albo Nazionale Analisti Intelligence (qui appresso indicato come "Albo") costituisce un albo privato, non contemplato da alcuna norma;

TENUTO CONTO: che lo stesso ha la finalità di raggruppare, gli Analisti Intelligence, moderne figure professionali appartenenti al settore delle c.d. professioni non regolamentate;

CONSIDERATO: che la iscrizione costituisce per ogni interessato una attestazione di una abilità professionale e/o di una qualifica di tipo educativo-culturale conseguita che viene autorevolmente rilasciata dall'ente istitutivo, UNINTESS, ai fini della formazione di un qualificato albo da mettere a disposizione delle moderne esigenze della società attuale, fermo restando che l'iscrizione all'Albo non deve essere intesa come condizione o garanzia per l'esercizio di alcuna attività lavorativa;

IL PRESENTE REGOLAMENTO

È stato sottoposto alla ratifica del Consiglio dell'Albo, allo scopo di disciplinare i requisiti necessari per l'ammissione, le modalità di accesso e di permanenza nell'Albo da parte degli iscritti.

Art. 1

Generalità

E' istituito l'Albo Nazionale Analisti Intelligence. UNINTESS è l'Ente promotore dell'Albo e pertanto tale struttura ne gestisce l'attività, assumendo ogni necessaria deliberazione in merito al governo dello stesso, sentito il Consiglio dell'Albo e, ove se ne ravvisasse l'opportunità, il Collegio dei Probiviri.

Art. 2
Sezioni dell'Albo

L'Albo è strutturato in due sezioni. La prima, definita "pubblica", raccoglie i nominativi di coloro che autorizzano l'Ente promotore a comunicare i propri dati sia a soggetti privati sia ad Enti pubblici operanti nel settore della Sicurezza Nazionale.

La seconda, definita "riservata", raccoglie i nominativi di coloro che autorizzano l'Ente promotore a fornire i propri dati esclusivamente agli Enti pubblici di cui al precedente capoverso, nel pieno rispetto delle esigenze di riservatezza.

Art. 3
Organi dell'Albo

Sono organi dell'Albo:

- il Consiglio dell'Albo;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 4
Il Consiglio dell'Albo

L'Albo è sottoposto al coordinamento di un Consiglio dell'Albo qui appresso anche indicato come "Consiglio") che si compone di 5 (cinque) membri:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario Generale
- 2 (due) Consiglieri

I membri del Consiglio vengono nominati dall'ISTITUTO UNINTESS e durano in carica per tre anni, salvo revoche o dimissioni.

Art. 5
Compiti del Consiglio

Il Consiglio è un organo consultivo che interviene, su richiesta del Presidente dell'Ente promotore, con pareri non vincolanti inerenti la gestione dell'Albo e la definizione delle regole che ne disciplinano il funzionamento.

Al Consiglio compete inoltre la valutazione degli elementi di informazione relativi ai casi di decadenza di cui al successivo art. 8, sentito il parere obbligatorio del Collegio dei Probiviri.

Art. 6

Il Collegio dei Probiviri

La definizione di ogni eventuale controversia tra gli iscritti o tra un iscritto e l'Albo è obbligatoriamente esercitata da un Collegio dei Probiviri nominato dall'UNINTESS e composto da tre membri effettivi, che possono essere anche non iscritti all'Albo ma in ogni caso devono essere esperti in materia giuridica. Essi durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Possono essere nominati due membri supplenti. Ove nominati, nel caso di cessazione dalla carica di un membro effettivo, per qualsiasi causa, subentra il supplente più anziano.

Art. 7

Compiti del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, oltre a svolgere le funzioni di magistratura interna può rilasciare pareri su richiesta dell'UNINTESS e del Consiglio dell'Albo in questioni concernenti l'Albo.

La sede del Collegio dei Probiviri è, di regola, presso la sede dell'UNINTESS, ferma la facoltà di riunione in altre sedi da concordare.

Una volta investito della trattazione di una controversia, il Collegio dei Probiviri procede alla convocazione delle parti interessate e, se la natura della controversia lo consente, procede ad un tentativo di conciliazione della controversia. Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale contenente i termini dell'accordo o della soluzione concordata tra le parti e viene trasmesso al Presidente dell'UNINTESS e al Consiglio dell'Albo.

Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo o non viene svolto, il Collegio dei Probiviri ascolta le parti personalmente o a mezzo dei loro rappresentanti ed assegna alle medesime parti dei termini idonei per la produzione di documentazione o il deposito di

scritti difensivi; può altresì raccogliere le necessarie informazioni richiedendole alle strutture dell'UNINTESS o a terzi.

Il Collegio dei Probiviri si pronunzia entro 60 (sessanta) giorni dalla sua prima riunione. Tale termine può essere prorogato una sola volta per motivate ragioni che vanno comunicate alle parti ed al Presidente dell'Associazione.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e definitiva.

Art. 8

Simbolo

L'Albo ha un proprio simbolo raffigurante il globo terrestre in colorazione bianca/blu, circondato da due cerchi concentrici con linea bicromatica blu-azzurra. All'interno della fascia creata dai due cerchi è presente la scritta in maiuscolo: "ALBO NAZIONALE ANALISTI INTELLIGENCE" compresa tra due stellette a sei punte di colore rosso.

In basso, sovrapposto alla base del globo, un nastro recante l'acronimo ANAI.

Art. 9

Requisiti di ammissione

Possono iscriversi all'Albo coloro che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti e ne facciano domanda:

- Abbiamo frequentato un Master in materia di Sicurezza e/o Intelligence, ovvero in Analisi applicata all'Intelligence presso qualificate strutture di formazione, italiane o estere;
- Abbiamo maturato una comprovata esperienza nel settore dell'Analisi applicata all'Intelligence in ambito istituzionale o presso qualificate aziende operanti nel settore della Sicurezza, per almeno due anni.

Art. 10

Domanda di ammissione

Coloro che desiderano essere ammessi all'Albo debbono presentare apposita istanza, corredata dal proprio curriculum vitae et studiorum.

La Presidenza dell'Ente promotore, se necessario previa consultazione del Consiglio dell'Albo e/o del Collegio dei Probiviri, provvede alla valutazione delle istanze e delibera sull'eventuale ammissione.

Avverso eventuali delibere di non ammissione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 10 (dieci) giorni dalla notizia della non ammissione.

Art. 11

Motivi di Decadenza

L'Ente promotore, se necessario, previa consultazione del Consiglio dell'Albo e/o del Collegio dei Probiviri, può deliberare in qualsiasi momento la decadenza di un iscritto all'Albo, in uno dei seguenti casi:

- Dichiarazioni mendaci attestanti falsamente il possesso dei requisiti necessari per ottenere l'ammissione all'Albo;
- Comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine dell'Ente promotore, dell'Albo o dei suoi organismi;
- Perdita dei requisiti di onorabilità, a seguito di condanna passata in giudicato, per reati di natura infamante.

Art. 12

Quota di iscrizione

Coloro che vengono ammessi all'Albo sono tenuti a versare una quota "una tantum", nella misura deliberata dall'Ente promotore.

Non sono previste quote annuali, successive alla quota di ingresso.

Art. 13

Controversie

In caso di controversie circa l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ovvero di esclusione dall'Albo, gli aspiranti all'iscrizione all'Albo e gli iscritti si obbligano a fare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 10 (dieci) giorni dall'insorgere della controversia.

La domanda al Collegio dei Probiviri deve contenere la esposizione delle ragioni e pervenire alla sede dell'organo entro il termine anzidetto, debitamente corredata della eventuale documentazione.

Il Collegio dei Probiviri provvede alla eventuale conciliazione o alla decisione secondo quanto previsto al precedente articolo 7.

Art. 14

Rinvio

Per quanto qui non previsto, sono applicabili le norme del Codice Civile, ferma la natura privata dell'Albo.